

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 344 - 17553/2018

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E
COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI CHIERI -
VARIANTE PARZIALE N. 34 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO
DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all' "ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

Premesso che per il Comune di Chieri:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 36-19211 del 19/05/1997, successivamente modificato con tre Varianti strutturali,

approvate rispettivamente con D.G.R. n. 34-06092 del 23/05/2002, n. 7-09855 del 08/07/2003 e n. 12-03755 del 11/09/2006 e la Variante strutturale n. 10 (L.R. 01/2007) approvata con deliberazione C.C. n. 28 del 30/03/2012;

- con deliberazione consiliare n. 103 del 27.10.2016 è stato adottato il progetto preliminare di variante strutturale n. 14 ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni (adeguamento P.A.I.);
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 99 del 10/11/2017 la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della Variante strutturale n. 15 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 56/77 (progetto europeo LIFE SAM4CP)
- ha approvato ventinove Varianti parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 43 del 30/05/2018, il progetto preliminare della Variante parziale n. 34 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 7° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 05/07/2018 a mezzo pec, prot. 80841 e segg. per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal 7 comma della citata Legge;
(Prat. n.VP_020/2018)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 30.511 abitanti al 1971, 30.960 abitanti al 1981, 31.292 abitanti al 1991, 32.878 abitanti al 2001 e 35.962 abitanti nel 2011, dato quest'ultimo che conferma una costante crescita demografica;
- superficie territoriale: 5.420 *ha* di collina, dei quali, 3722 *ha* presentano pendenze inferiori al 5% e 1663 *ha* hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 3481 *ha* appartengono alla Classe II, pari a circa il 64% del territorio comunale e risultano presenti 50 *ha* di aree boscate;
- è compreso nella **zona omogenea** "11 Chierese Carmagnolese" della Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 27 dello Statuto C.M.;
- è compreso nell'Ambito 2 di approfondimento sovracomunale del "Chierese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli "ambiti di diffusione urbana" definiti dal PTC2 artt. 21 e 22 delle N.d.A. ed è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art 23). E' altresì individuato tra i comuni ad alta tensione abitativa ai sensi della DGR 1-8316/2003;
- polarità e gerarchie territoriali: è individuato dal PTC2 art. 19 come polo "medio";
- è individuato dal PTC2 come "centro storico di tipo B notevole rilevanza";
- sistema produttivo: il PTC2 riconosce sul territorio comunale ambiti produttivi di I e II livello ai sensi degli artt. 24 e 25;
- infrastrutture per la mobilità e i trasporti:
 - è attraversato dalla A21 Torino Piacenza, dalla SP 10 Padana Inferiore, dalla SP 116 di San Quirico, dalla SP 119 di Moriondo, dalla SP 120 di Riva di Chieri, dalla

- Sp 122 di Chieri, dalla SP 123 di San Felice, dalla SP 124 di Pecetto e dalla SP 128 di Pessione;
- è interessato dai progetti di viabilità 26, 94, 108.2, 108.3 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
 - è interessato dal corridoio della “tangenziale est”, quale collegamento tra Autostrada A-21 Torino-Piacenza (art. 39 NdA PTC2);
 - è attraversato dalle linee ferroviarie Torino-Asti-Alessandria e Trofarello-Chieri; è servito dal Sistema ferroviario metropolitano (SFM) ed è attraversato dalla seguente linea: Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri;
 - è attraversato da “Dorsali Provinciali” ciclabili esistenti ed in progetto per 6,6 km;
- assetto idrogeologico del territorio:
- è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Canale di San Rocco e di Montaldo e Rio di Monte Rosso, Rio Asinari, di Ravetta e di Vergnano, Rio Castelvecchi, Rio della Scarosa e Valle Aranzone, Rio della Serra, Rio di Aneravagne e di Baldissero, Rio di Gola, Rio di Santena, del Molvano, Lago di Arignano e Rio Carmera, Rio Giunchetto, del Morto Pellegrino e di Ceppo, Rio Tepice e del vallo, Rio Vaiors;
 - secondo la Riclassificazione sismica ai sensi della DGR 19/01/2010 n. 11-13058 il Comune è in zona 4;
- tutela ambientale:
- è interessato per la quasi totalità del territorio comunale, da un’ *“area di particolare pregio paesaggistico e ambientale – Ambito individuato dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina torinese”* per una superficie di 5140 ha;

visto che il Comune di Chieri:

- è esonerato dall’adeguamento al PAI (D.G.R. 63-5679 del 25.03.2002);
- ha adottato con Deliberazione consiliare n. 103 del 27.10.2016 il progetto preliminare della Variante strutturale n. 14 di adeguamento P.A.I.;
- nella Conferenza dei Servizi del 19/07/2012 ha condiviso con Regione Piemonte e Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) la definizione delle aree dense, di transizione e libere, sull’intero territorio comunale, in ottemperanza del comma 7 dell’art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale del Comune di Chieri a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/05/2018 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 34 al P.R.G.C. vigente del Comune di Chieri, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prevede

- Recupero del centro storico: l’attuale assetto urbanistico impresso dal P.R.G.C. al centro storico necessita in alcuni casi di lievi modifiche finalizzate ad agevolare l’attivazione di progetti di riuso e ristrutturazione dei diversi immobili che si presentano spesso ancora sottoutilizzati o in cattivo stato di conservazione; si

propone di modificare il tipo di intervento ammesso, dalla ristrutturazione di “tipo A” a quella di “tipo B” ed in un caso di passare dalla demolizione alla ristrutturazione di “tipo A”;

- Cambio di destinazione d’uso di fabbricati esistenti a seguito della perdita dei requisiti di ruralità, in recepimento di condoni edilizi o ancora di leggi speciali (recupero dei rustici); in alcuni casi si richiede il passaggio da zona “Er1- Edifici e strutture rurali costituenti il tessuto del territorio agricolo, compresi in ambiti di unità produttive agricole” a zona “Ep1 - Edifici o complessi edificati di carattere residenziale extragricolo” ed in altri da zona “Ar 3/3b - Edifici singoli o complesso di edifici di tipo rurale compresi in ambiti di unità produttive agricole” a zona “Ar 3/3a singoli edifici e manufatti civili costituenti il tessuto minore che caratterizza il contesto paesistico-ambientale della collina e della pianura agricola”;
- Modifiche al sistema dei Servizi: si procede all’individuazione/modifica di tre aree per Servizi in recepimento degli attuali utilizzi presenti e/o in corso di progettazione da parte del Servizio OO.PP. Comunale;
- Adeguamento e potenziamento delle attività produttivo-artigianali esistenti: emergono una serie di esigenze in ordine all’aumento del mix funzionale previsto ed alla modifica di alcuni parametri urbanistici all’interno degli ambiti “Bp3” (equiparandoli alle “Bp1”) e nella zona “Bp2” (stabilimento Martini & Rossi), nell’ottica di un aggiornamento complessivo delle residue potenzialità, considerando al contempo le possibili forme di riconversione capaci di ampliare le opportunità insediative in coerenza con le attuali tendenze del settore economico locale e sovralocale in continua evoluzione; *si rileva che l’area “Bp2” relativa allo stabilimento Martini & Rossi è collocata in prossimità della fascia di salvaguardia “Corridoio Tangenziale Est” del PTC2, tav. 4.4.2, ove opera la “Prescrizione immediatamente vincolante e cogente” dell’ art. 39 delle N.d.A. del PTC2;*
- Retrocessione di diritti edificatori: nell’ambito dell’iniziativa intrapresa dall’Amministrazione Comunale volta al contenimento del dimensionamento complessivo delle previsioni di P.R.G.C. e del relativo consumo di suolo indotto (variante strutturale n. 15 al P.R.G.C.), vengono recepite alcune richieste di retrocessione delle potenzialità edificatorie impresse dallo Strumento urbanistico vigente;
- Modifica di ambiti soggetti a piani esecutivi convenzionati al fine di superare le difficoltà attuative derivanti da ambiti di notevoli dimensioni, si individuando sub-comparti dimensionalmente più contenuti ed adeguati rispetto all’attuale assetto fondiario e proprietario presenti;
- Completamento del tessuto edificato residenziale esistente attraverso la contestuale retrocessione ad agricolo di pari quantità volumetriche, al fine di ricollocare tale superficie all’interno di ambiti posti maggiormente in continuità con i margini del tessuto urbanizzato esistente a completamento di reliquati, dove sia consolidata la presenza di reti infrastrutturali e sottoservizi già in uso adeguatamente commisurati al carico insediativo previsto;

- Apposizione di vincoli preordinati all'esproprio propedeutici all'acquisizione dei sedimi per l'attuazione di opere pubbliche di urbanizzazione del territorio;
- Modifiche normative;

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n.43 del 30/05/2018 di adozione della Variante Parziale n. 34 al P.R.G.C. vigente:

- **contiene** *“la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale”* ; **contiene** *“il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente”* e **non contiene** *“...il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”, così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.”* che risulta invece riportato negli Elaborati di Variante.
- **contiene** la dichiarazione relativa al comma 1bis art. 17 L.R. 56/77;

preso atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25 - 2977 del 29 febbraio 2016, l'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato *“in sequenza”* e l'Organo Tecnico Comunale, sentiti i Soggetti con competenza ambientale, si è espresso in data 09/05/2018 con parere di *“esclusione dalla valutazione ambientale strategica”*;

visto che il Comune ha trasmesso la Variante al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte in data 26 giugno 2018;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

consultato il Servizio Viabilità 1 – Area Lavori pubblici della Città Metropolitana di Torino in data 24/07/2018;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

vista la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 *“Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisato nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **21/08/2018**;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'articolo 17 in cui è citato: *“contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati ...”*;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vice Sindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 20/07/2018, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 34 al P.R.G.C. vigente del Comune di Chieri, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/05/2018, **non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento PTC2**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che** con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. verranno formulate osservazioni, alcune delle quali riferite alla classificazione della Variante;
3. che, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante, si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, il quale recita "*... se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana*";

4. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Chieri, per i successivi provvedimenti di competenza;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 1 agosto 2018

per Il Vicesindaco metropolitano
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette
(Marco Marocco)

La Sindaca Metropolitana
Chiara Appendino